

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Premesso che la Regione Emilia-Romagna:

svolge il proprio ruolo istituzionale secondo i principi stabiliti dalla Carta Costituzionale, conforma la propria azione ai principi e agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario e si impegna a promuovere la democrazia partecipata, come affermato nel Preambolo dello Statuto;

riconosce e garantisce i diritti di partecipazione a tutti coloro che risiedono nel territorio regionale e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale, mediante appropriati meccanismi di consultazione.

Considerato che:

l'ulteriore crescita della democrazia rappresentativa può essere conseguita attraverso lo sviluppo e il sostegno dei diritti di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali regionali e locali;

la Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale n. 3/2010 *"Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali"* che, come previsto all'art. 2, comma 1, ha tra i suoi obiettivi:

- incrementare la qualità democratica delle scelte delle Assemblee elettive e delle Giunte, a livello regionale e locale, nel governo delle loro realtà territoriali e per quanto di loro competenza;
- creare maggiore coesione sociale, governando la conflittualità, facilitando l'individuazione di obiettivi e mezzi condivisi tra gli attori territoriali: amministrazioni pubbliche, istituti pubblici, associazioni di rappresentanza economica e culturale, imprese, famiglie e cittadini;
- operare per elevare la qualità delle risorse immateriali quali la fiducia collettiva, il sapere contestuale e le competenze di coordinamento attivabili soltanto con il confronto critico costruttivo, costante e inclusivo di tutti gli attori territoriali destinatari delle decisioni pubbliche;
- valorizzare le competenze diffuse nella società, promuovere la parità di genere, l'inclusione dei soggetti deboli e gli interessi sottorappresentati e in generale un maggior impegno diffuso verso le scelte riguardanti la propria comunità locale e regionale;
- favorire e regolare la partecipazione delle persone, singole o associate, affinché da soggetti amministrati diventino soggetti attivi, alleati delle istituzioni nel prendersi cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, la sicurezza, la legalità, la salute, l'istruzione, i servizi pubblici, la regolazione del mercato, le infrastrutture;
- favorire, oltre la mera comunicazione istituzionale, l'evoluzione della comunicazione pubblica, anche per una piena affermazione del diritto alla trasparenza e alla cittadinanza attiva;

Dato atto che la stessa L.r. 3/2010 assegna all'Assemblea legislativa un ruolo attivo nella promozione della partecipazione, in particolare all'art 6 con la previsione di un'apposita sessione annuale sulla partecipazione, nel corso della quale viene approvato il Programma di iniziative per la partecipazione della Giunta, nonché all'art.8 con l'attribuzione al Presidente dell'Assemblea della nomina del Tecnico di garanzia in materia di partecipazione.

Vista inoltre la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 *"Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni"* che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l'articolo 11 che disciplina la consultazione delle popolazioni interessate;

Considerato che accanto alla consultazione delle popolazioni interessate dalla proposta di fusione di comuni tramite referendum come previsto obbligatoriamente dalla L.r. 24/96 (art.11), i comuni possono favorire la

partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni rappresentative al processo di fusione anche utilizzando le opportunità offerte dalla L.r. 3/2010 in materia di partecipazione.

Viste le **Linee guida per il bilancio di previsione 2014**, approvate con delibera n. 116 del 18 luglio 2013 dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, che indicano gli indirizzi strategici e gli obiettivi che dovranno essere perseguiti nel corso del 2014 ed in particolare la priorità ai processi di partecipazione che coinvolgono cittadini ed istituzioni sulle fusioni di comuni.

Dato atto:

che con Delibera UP n 141 dell'1/10/2013 "*L.r. 3/2010 - Approvazione bando per il finanziamento di processi di partecipazione nell'ambito dei progetti di fusione di comuni*" è stato approvato il bando relativo all'anno 2013";

che nell'ambito del medesimo anno sono stati certificati e finanziati n. 3 progetti, tuttora in corso;

che nel corso della Sessione annuale sulla partecipazione che si è svolta il 10 giugno 2014 è stato presentato **l'Ordine del giorno n. 5586/1**, approvato a maggioranza, con il quale si invita l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea a prevedere per l'anno 2014 un nuovo bando per la realizzazione di progetti di partecipazione dei cittadini, per accompagnare la comunità nella condivisione del percorso di fusione di comuni

Considerato che il Bilancio per l'esercizio 2014 è dotato della necessaria disponibilità per il finanziamento del bando in oggetto;

Visto il vigente Regolamento interno del Consiglio regionale per l'amministrazione e la contabilità

Visto il parere di regolarità amministrativa che si allega

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. Di approvare il bando 2014 per il finanziamento di processi di partecipazione nell'ambito dei progetti di fusione di comuni, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attribuire al Direttore Generale, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, la competenza all'adozione degli atti necessari all'impegno e alla liquidazione della spesa.

## Allegato 1

### CRITERI E MODALITA' PER IL FINANZIAMENTO DI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI FUSIONE DI COMUNI.

#### 1. BENEFICIARI

Potranno accedere ai finanziamenti a sostegno dei processi di partecipazione, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:

- a) gli enti locali anche in forma associata e le loro circoscrizioni;
- b) altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale di almeno un soggetto di cui alla precedente lettera a) che sia titolare della decisione amministrativa pubblica collegata al processo partecipativo.

#### 2. OGGETTO DEI PROGETTI

**2.1** Saranno ammessi a contributo i progetti riguardanti processi partecipativi, cioè percorsi di discussione organizzata, avviati in riferimento a:

- a. progetti futuri di fusione di comuni, nella fase di discussione che si pone **prima dell'approvazione nei consigli comunali dell'istanza** da presentare alla Giunta regionale affinché promuova la procedura di fusione,
- b. progetti di fusione di comuni, dei quali sia stata già deliberata l'istanza da presentare alla Giunta regionale, **nella fase di informazione e discussione che precede il referendum consultivo** disposto dal Consiglio regionale;

**2.2** Per ogni progetto di fusione è possibile presentare un'unica domanda di partecipazione al bando.

#### 3. DURATA

Saranno ammessi a finanziamento esclusivamente progetti aventi ad oggetto processi partecipativi di durata NON superiore a sei mesi dal loro avvio. Progetti di particolare complessità, la cui valutazione spetta al Tecnico di garanzia, possono durare fino ad un massimo di dodici mesi complessivi. Eventuali proroghe a processo avviato non possono superare i sessanta giorni e dovranno essere approvate dal Tecnico di garanzia. **I progetti devono essere avviati entro 30 giorni dalla validazione del Tecnico di garanzia in materia di partecipazione.**

#### 4. VALUTAZIONE DEI PROGETTI: CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEL TECNICO DI GARANZIA

**4.1.** Ai fini della concessione dei contributi, le domande devono essere sottoposte all'analisi del Tecnico di garanzia per il **rilascio della certificazione di qualità**, ai sensi del punto b), art. 8, l.r. n. 3/2010.

**4.2.** Gli **elementi di qualità tecnica** che il progetto deve contenere per la certificazione sono individuati sulla base di quelli elencati

dall'art. 13 della legge regionale n.3/2010 e precisamente consistono in:

- a) *le modalità di sollecitazione delle realtà sociali, con attenzione particolare alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;*
- b) *le modalità per l'inclusione di soggetti sociali organizzati in associazioni o comitati già presenti oppure sorti conseguentemente all'attivazione del processo;*
- c) *le modalità di selezione dei partecipanti al Tavolo di Negoziazione, il ruolo del Tavolo di negoziazione nella condivisione e nello svolgimento del processo, nonché i metodi di conduzione del Tavolo di Negoziazione;*
- d) *i metodi previsti per la mediazione delle eventuali divergenze e di valutazione di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'uso di strumenti di democrazia diretta o partecipativa e deliberativa, sia nella fase di apertura del processo, che nella fase di chiusura del processo partecipativo;*
- e) *le forme con le quali si intende rendere accessibile la documentazione del processo.*

**4.3** Il Tecnico di garanzia in materia di partecipazione valuta la presenza e la coerenza dei criteri di qualità all'interno del progetto presentato e assegna un punteggio sintetico di valutazione della qualità tecnica progettuale.

**4.4** Ognuno degli elementi di qualità tecnica, elencati al precedente punto 4.2, sarà valutato con punti da 0 a 3, utilizzando anche frazioni di punto. Il punteggio sintetico di valutazione della qualità tecnica progettuale risulterà dalla media aritmetica dei punteggi assegnati ai singoli elementi di qualità tecnica.

**4.5** I progetti che non raggiungano una valutazione complessiva della qualità tecnica progettuale **superiore a punti 1,5** non otterranno il rilascio della certificazione di qualità

## **5. CONTENUTI DEI PROGETTI AMMISSIBILI**

Per l'ammissione ai contributi è indispensabile indicare, nello schema di domanda, allegato al presente bando, i requisiti tecnici di seguito elencati:

- a) il soggetto richiedente;
- b) gli Enti responsabili della decisione;
- c) la persona fisica responsabile del progetto che funge da referente per i rapporti con l'amministrazione regionale;
- d) il titolo del processo partecipativo;
- e) l'oggetto del processo partecipativo, che deve essere definito in modo preciso;
- f) la fase decisionale nella quale si colloca il processo partecipativo (vedi punto 2)
- g) la sintesi del processo partecipativo;
- h) il contesto del processo partecipativo

- i) la descrizione degli obiettivi;
- j) la descrizione dei risultati attesi
- k) l'impegno a sospendere qualsiasi atto amministrativo di competenza degli enti responsabili del procedimento che anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto;
- l) i nominativi dei progettisti e dello staff del progetto, specificando la qualificazione delle risorse professionali interne ed eventualmente esterne;
- m) i tempi previsti per lo svolgimento e la conclusione del processo;
- n) gli elementi di qualità tecnica per la certificazione di qualità (vedi punto 4.2);
- o) la descrizione delle modalità di attivazione, composizione, conduzione del comitato di pilotaggio, ove previsto;
- p) la presenza di eventuali istanze presentate all'ente/i titolare/i della decisione. Le istanze devono essere allegate;
- q) la presenza di eventuali petizioni presentate all'ente/i titolare/i della decisione. Le petizioni devono essere allegate;
- r) la descrizione degli strumenti informativi che dovranno accompagnare il processo partecipativo in tutto il suo percorso al fine di consentire ai cittadini di accedere alle informazioni possedute dalle amministrazioni, nonché la descrizione delle fasi volte alla diffusione dei risultati, alla rendicontazione e comunicazione delle scelte fatte;
- s) le attività di monitoraggio e di controllo che si intendono mettere in atto successivamente alla conclusione del processo partecipativo per l'accompagnamento dell'implementazione della decisione deliberata dall'Ente responsabile
- t) l'indicazione dei costi preventivati.

## **6. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO E PIANO FINANZIARIO**

**6.1** Le spese ammesse a contributo devono essere di natura corrente (ad esempio: oneri per la progettazione, oneri per la formazione del personale interno esclusivamente riferita alle pratiche e ai metodi partecipativi, oneri per la fornitura di servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi, oneri per la comunicazione del progetto) e puntualmente descritte nella domanda di contributo (Allegato 1).

**6.2** Non sono ammessi contributi per spese in conto capitale (acquisizione di beni che divengano parte del patrimonio mobile e immobile del soggetto richiedente) e per erogazione di emolumenti di qualsiasi natura da corrispondere al personale interno all'amministrazione pubblica.

**6.3** Non sono ammissibili spese a favore di soggetti che hanno sottoscritto adesioni o manifestazioni di interesse o che sono partner di progetto.

**6.4** Deve essere redatto il Piano dei costi di progetto contenuto al punto P) della domanda di contributo (Allegato 1).

**6.5** Le variazioni dei costi delle quattro macrovoci devono essere concordate preventivamente con l'Ufficio del Tecnico di garanzia.

## **7. MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI**

**7.1** I progetti presentati saranno esaminati dal Tecnico di garanzia per il rilascio **della certificazione di qualità**, ai sensi del punto b), art. 8, l.r. n. 3/2010 (**vedi punto 4**). Il Tecnico di garanzia in materia di partecipazione valuta la presenza e la coerenza dei criteri di qualità all'interno del progetto presentato e assegna un punteggio sintetico di valutazione della qualità tecnica progettuale. Ognuno degli elementi di qualità tecnica, elencati al precedente punto 4.2, sarà valutato con punti da 0 a 3, utilizzando anche frazioni di punto. Il punteggio sintetico di valutazione della qualità tecnica progettuale risulterà dalla media aritmetica dei punteggi assegnati ai singoli elementi di qualità tecnica

**7.2** Ai progetti presentati verranno assegnati:

- punti 1 se rientrano nella fattispecie di cui al punto 2 lettera a)
- punti 2 se rientrano nella fattispecie di cui al punto 2 lettera b)
- il punteggio sintetico di qualità assegnato in base a quanto stabilito dal precedente punto 7.1

**7.3** I progetti presentati saranno valutati entro 30 giorni dalla data di arrivo ed ai progetti certificati dal Tecnico di garanzia sarà assegnato, con atto dell'Ufficio di Presidenza, un contributo pari a quello richiesto o comunque non superiore a €10.000,00 sino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio. In caso di progetti con la stessa data di arrivo verrà data priorità ai progetti con il punteggio più elevato.

**7.4** In caso di rinuncia al contributo da parte di un soggetto assegnatario, la stessa deve essere inoltrata all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'assegnazione del contributo. La rinuncia va inoltrata mediante utilizzo della posta elettronica certificata all'indirizzo [peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it) specificando in oggetto "L.R: 3/2010 Rinuncia contributo progetti di partecipazione nell'ambito di processi di fusione di comuni 2014".

**7.5** I progetti certificati e finanziati, nonché gli atti di assegnazione dei contributi saranno pubblicati sul sito web del Tecnico di garanzia <http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia>

## **8. RISORSE DISPONIBILI**

Le domande presentate a seguito del presente Bando saranno finanziate nei limiti della disponibilità del Bilancio 2014 dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, pari a Euro 50.000.

## **9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**9.1.** Per accedere ai contributi a sostegno dei processi partecipativi relativi a progetti di fusione di comuni, la domanda dovrà essere presentata e redatta secondo lo schema, allegato 1, parte integrante del presente bando, compilato in ogni parte e corredato di tutti gli allegati richiesti.

**9.2** La domanda deve essere inoltrata all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Centrale. La domanda va inoltrata esclusivamente per posta elettronica certificata, all'indirizzo [peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it), specificando in oggetto "L.R. 3/2010 Domanda contributi progetti di partecipazione nell'ambito di processi di fusione di comuni anno 2014".

## **10. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

I contributi sono erogati in due tranche:

- prima tranche equivalente al 70% delle spese ammesse a contributo, da erogare contestualmente all'atto di concessione del contributo;
- seconda tranche equivalente al 30% a titolo di saldo delle spese ammesse a contributo a fronte della verifica, da parte del Responsabile del procedimento, della regolarità della documentazione richiesta.

Entro 15 giorni dalla data di scadenza dei termini per la rinuncia del contributo (cfr 7.4), l'Assemblea legislativa provvede ad adottare l'atto dirigenziale di concessione con il relativo impegno di spesa ed erogazione della prima tranche di contributo.

## **11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del procedimento amministrativo: Leonardo Draghetti, Direttore generale Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna, Tel.051 527, e-mail: [tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it](mailto:tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it); PEC: [peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it)

## **12. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non riportato nel presente Bando si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza.

(carta intestata del soggetto richiedente)

Alla c.a.

Assemblea legislativa della

Regione Emilia Romagna

[peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it)

OGGETTO: Domanda di ammissione al contributo Bando per il finanziamento di processi di partecipazione nell'ambito di progetti di fusioni di comuni – anno 2014.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ legale rappresentante del

\_\_\_\_\_

Titolare del progetto denominato \_\_\_\_\_

CHIEDE di essere ammesso al Bando per il finanziamento di processi di partecipazione nell'ambito di progetti di fusioni di comuni.

Dichiara inoltre che il processo partecipativo di cui alla presente richiesta non ha ricevuto, né sono stati richiesti, altri contributi pubblici alla Regione Emilia-Romagna

Allega il progetto, redatto secondo lo schema di domanda previsto dal Bando.

Data

Firma

\_\_\_\_\_



CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI A SOSTEGNO DI  
PROGETTI DI FUSIONE DI COMUNI

ANNO 2014

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

**A) SOGGETTO RICHIEDENTE**

*Indicare per  
esteso il  
soggetto  
richiedente*

**B) ENTE/I RESPONSABILE/I DELLA DECISIONE**

*Indicare l'Ente o gli  
Enti responsabili  
della decisione*

*Indicare gli Enti o  
gli altri soggetti  
aderenti*

**C) RESPONSABILE DEL PROGETTO *art. 12, comma 2, lett. a)***

*Indicare il nominativo della persona fisica responsabile e referente del progetto per conto del soggetto richiedente*

nome	
cognome	
indirizzo	
tel. fisso	
cellulare	
mail	

**D) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO**

**E) OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO *art. 11, comma 2***

*(Descrivere con precisione l'oggetto del processo e il procedimento ad esso collegato)*

**F) FASE DECISIONALE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 11, comma 2**

Indicare con una X in quale fase decisionale si colloca il processo partecipativo vedi bando punto 2

**Oggetto:**

Progetti futuri di fusioni di comuni  
punto 2 lettera a)

**Oggetto:**

Progetti di fusioni di comuni  
punto 2 lettera b)

**G) SINTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO**

(Fare una breve sintesi del progetto)

**H) CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO**

(Descrivere il contesto entro il quale si va a sviluppare il processo)

**I) OBIETTIVI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, lett. c)****J) RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, lett. c)****K) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L'OGGETTO DEL PROCESSO DA PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI art.12, comma 1**

(I progetti devono contenere l'impegno formale dell'ente titolare della decisione a sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto). Allegare copia drelibera

Ente Titolare	Tipo atto	Numero e data atto

**L) STAFF DI PROGETTO art. 12 comma 2 lett b)**

(Indicare i nominativi dei progettisti, dello staff previsto e i loro rispettivi ruoli, compreso quello dell'eventuale società di consulenza coinvolta).

**M) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, lett. c)**

(Il processo partecipativo non potrà avere una durata superiore a sei mesi dal suo avvio. Progetti di particolare complessità possono durare fino a un massimo di dodici mesi complessivi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e dovranno essere approvate dal Tecnico di garanzia (art.11, comma 3).

Data di inizio prevista del processo	
Durata del processo (in mesi)	
Data prevista di approvazione degli atti amministrativi da parte dell'Ente responsabile	

**N) CERTIFICAZIONE DI QUALITA' art. 13**

Soggetti organizzati già coinvolti	<i>Dettagliare l'elenco dei soggetti del territorio (associazioni, sindacati, enti, ...)</i>
Soggetti organizzati da coinvolgere dopo l'avvio del processo	<i>Dettagliare l'elenco dei soggetti del territorio (associazioni, sindacati, enti, ...)</i>
<b>Modalità di sollecitazione delle realtà sociali</b>	<i>Indicare le modalità di individuazione e avviso dei potenziali interessati</i>
<b>Modalità per l'inclusione di soggetti sociali</b> organizzati in associazioni o comitati già presenti oppure sorti conseguentemente all'attivazione del processo	<i>Indicare i metodi adottati per lo svolgimento degli incontri</i>
<b>Programma per la creazione di un Tavolo di negoziazione</b> –TdN)	
<i>Modalità di selezione dei partecipanti al TdN</i>	
<i>Descrizione ruolo del TdN nella condivisione e svolgimento del processo</i>	
<b>Strumenti di democrazia diretta, deliberativa o partecipativa</b> (DDDP) utilizzati nella <b>fase di apertura</b> del processo	

<b>Strumenti di democrazia diretta, deliberativa o partecipativa (DDDP) adottati nella fase di chiusura</b> del processo	
<b>Presenza di un sito web dedicato</b>	

#### O) COMITATO DI PILOTAGGIO **art. 14**

(Indicare se è previsto un comitato di pilotaggio e la sua composizione)

**SI**                       **NO**

<i>Composizione (compilare solo se il comitato è già stato costituito)</i>	
<i>Modalità di selezione dei componenti</i>	
<i>Modalità di conduzione del comitato</i>	

#### P) ISTANZE **art. 4, comma 2**

(indicare se il progetto è stato stimolato da istanze, **allegare** copia delle istanze.)

**ISTANZE**                       **SI**                       **NO**

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: \_\_\_\_\_

#### Q) PETIZIONI **art. 4, comma 2**

(indicare se il progetto è stato stimolato da petizioni, **allegare** copia delle petizioni)

**PETIZIONI**                       **SI**                       **NO**

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: \_\_\_\_\_

#### R) PIANO DI COMUNICAZIONE

Descrizione strumenti informativi utilizzati durante il percorso	
Modalità di comunicazione pubblica dei risultati del processo partecipativo	

### S) MONITORAGGIO E CONTROLLO

*(Indicare quali attività di monitoraggio e di controllo si intendono mettere in atto successivamente alla conclusione del processo partecipativo per l'accompagnamento dell'implementazione della decisione deliberata dall'Ente responsabile).*

### T) PREVISIONE COSTI DEL PROGETTO:

Stima delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti e soggetti coinvolti, quindi già retribuite o fornite a titolo gratuito volontaristico

n.ro	Descrizione	Ente o soggetto coinvolto

### T.1 PIANO DEI COSTI DI PROGETTO

VOCI DI SPESA	Costo totale del progetto	Di cui: quota a carico del soggetto richiedente	Di cui: contributi di altri soggetti pubblici o privati *	Di cui: contributo richiesto alla Regione	% contributo richiesto alla Regione (sul totale)	% co-finanziamento o (quota a carico del richiedente e altri contributi) sul totale
ONERI PER LA PROGETTAZIONE						
ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO ESCLUSIVAMENTE RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI						
ONERI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI						
ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO						
<b>TOTALE</b>						

## ALLEGATI

(Elenco allegati)

- 1.
- 2.
- 3.

## SOTTOSCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1. Il processo partecipativo ha avvio formale con l'adozione, da parte dell'ente responsabile del processo partecipativo, di un atto deliberativo, che deve essere trasmesso all'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna.
2. Il processo partecipativo deve concludersi con un Documento di proposta partecipata, che deve essere inviato al Tecnico di garanzia per la validazione; la non validazione del processo comporta la revoca del contributo concesso, qualora utilizzato in maniera difforme rispetto al progetto approvato (art. 16, 1' comma).
3. La data di trasmissione del Documento di proposta partecipata all'ente responsabile fa fede per il calcolo dei tempi del processo partecipativo, misurati a partire dalla data di adozione dell'atto di cui al precedente punto 1.
4. L'ente responsabile, con un proprio atto deliberativo, si impegna a dar conto del processo partecipativo e dell'esito dell'eventuale proposta partecipata (art. 11, comma 4), dell'accoglimento di tutte o di parte delle proposte contenute nel Documento di proposta partecipata. Qualora le deliberazioni si discostino dal Documento di proposta partecipata, l'ente responsabile deve darne esplicita motivazione nel provvedimento medesimo (art. 10, comma 4).
5. Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a predisporre una relazione finale, che contenga i seguenti capitoli:
  - a) relazione descrittiva che dia atto del processo partecipativo e della proposta partecipata. La relazione deve contenere la descrizione di tutte le fasi dell'attività svolta nel corso del processo partecipativo ammesso a contributo fino all'invio della proposta partecipata all'ente responsabile e in cui siano evidenziati gli aspetti fondamentali del processo svolto;
  - b) riepilogo dei costi del progetto con relazione di accompagnamento
6. La relazione finale deve essere inviata entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo con posta certificata all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Ufficio del Tecnico di garanzia della partecipazione [peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it) specificando in oggetto "Contributi per processi di partecipazione nell'ambito dei progetti di fusione di comuni".
7. Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a rendere visibile il sostegno regionale in tutti i documenti cartacei, informativi e video che siano prodotti durante il progetto e presentati nel corso degli eventi pubblici previsti (incontri e simili), apponendo il logo dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.
8. Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a rendere disponibili gratuitamente gli spazi utili allo svolgimento delle attività attinenti il processo partecipativo.
9. Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a mettere a disposizione dell'Assemblea legislativa tutta la documentazione relativa al processo, compresa quella prodotta da partner e soggetti coinvolti. L'Assemblea legislativa potrà valutare la possibilità di pubblicazione via web del suddetto materiale al fine di valorizzare le esperienze attivate (art.2, l.r. 3/2010).

Data

Firma  
legale rappresentante del soggetto richiedente

---

## **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

### **2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando per il finanziamento di processi di partecipazione nell'ambito di progetti di fusione di comuni.

### **3. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) Gestione del Bando per il finanziamento di processi di partecipazione nell'ambito di progetti di fusione di comuni
- b) Adempimento di specifici obblighi contabili, fiscali e di pubblicità inerenti l'assegnazione dei contributi assegnati di cui al punto a)

### **4. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

### **5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è obbligatorio e in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

### **6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal personale della Direzione generale, nonché del Servizio Organizzazione, Bilancio e attività contrattuale (questi ultimi solo per il trattamento indicato al punto b) del paragrafo 3) dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

### **7. Diritti dell'Interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### **8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap 40127. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore generale dell'Assemblea legislativa, che è anche responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti descritti al punto 7).

Nel sito dell'Assemblea legislativa nella sezione privacy è riportato l'elenco dei Responsabili del trattamento dei dati personali all'interno dell'ente (si rimanda al seguente link <http://www.assemblea.emr.it/assemblea-legislativa/struttura-organizzativa/sistemi-informativi-informatici-e-innovazione/innovazione-e-semplificazione/privacy-1/privacy-in-assemblea-legislativa>)

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente punto 7) presso la segreteria della Direzione generale dell'Assemblea legislativa, Viale Aldo Moro n. 50; mail [ALDirGen@regione.emilia-romagna.it](mailto:ALDirGen@regione.emilia-romagna.it)

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.